

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(adottata con i poteri della **GIUNTA COMUNALE**)

Deliberazione N. 32 del Reg. del 29/03/2018	OGGETTO:“Approvazione Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017”.
--	---

Settore proponente: Settore4

Si propone l’adozione della deliberazione in oggetto.

Data, 29/03/2018

Il Responsabile del Settore 4
F.to Ing. Ferruccio Celestino

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO - Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell’avvenuto compimento delle procedure tecnico, amministrativo previste dalla vigente legislazione, si esprime parere: FAVOREVOLE Data, 29/03/2018 Il Responsabile del Settore 4 F.to Ing. Ferruccio Celestino
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE. Data, 29/03/2018 Il Responsabile del Settore 2 Dott. Renzo Morrone
---	--

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

oooooooooooo

Proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:“Approvazione Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Premesso:

CHE, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, e succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017, le cui norme sostitutive delle precedenti, aboliscono gli incentivi della progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter D. L.gs. 163/2006 ed introduce, all'art. 113, nuove forme di incentivazioni per funzioni tecniche svolte dai dipendenti;

RICHIAMATO l'art. 113 del D.L.gs. 50/2016 succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017, che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato “fondo per la progettazione” ed ora trasformato in “fondo per le funzioni tecniche”;

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale All. “A” che consta di n° 15 articoli;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 18 /SEZAUT/2016/QMIG la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha precisato alcuni principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

1. Il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'Ente;
2. Possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgono le attività di carattere amministrativo;
3. “ (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1,lett.rr) contenuti nella Legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazioni per funzioni tecniche", disposizione, quest'ultima,rinvenibile al Tit. IV del D. Lgs. n.50/2016 e succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017 rubricato " “Esecuzione ",che disciplina gli incentivi per funzione tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

La materia è oggi disciplinata dal nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017, ed in particolare dall’art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell’art. 93 del D. Lgs. 163/2016 come modificato dal D. L. 24-06-2014 n° 90 conv. in L. 114/2014).

VISTE le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, le quali prevedono in sintesi che:

- Tutti gli oneri inerenti la progettazione e l'esecuzione ovvero verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connesse, progettazione dei piani di sicurezza e di

coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);

- Le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
- La percentuale effettiva è stabilita da un Regolamento adottato dalle Amministrazioni in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- Tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero alla verifica di conformità, di collaudo statico;
- L'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori tecnici e amministrativi;
- Il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;
- Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
- Il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottato nel Regolamento di cui sopra;

Per tutto quanto sopra detto;

Visti gli atti di ufficio;

Vista la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in virtù della quale gli incentivi per funzione tecniche gravano sulle spese di investimento;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale n. 11/2017;
- lo Statuto comunale del Comune di Spezzano Piccolo, attualmente vigente presso questo ente ai sensi della Legge regionale n. 11/2017;

PROPONE

per tutte le sopra esposte ragioni,

Di Approvare il Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 Corretto dal D.Lgs 56/2017 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale composto da n. 15 articoli.

Di Trasmettere la presente alle OO.SS./RSU per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
F.to Ing. Ferruccio Celestino

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

All. A

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50 DEL 18-04-2016 CORRETTO DAL D.LGS. 56/2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali;
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 - Gruppo di Lavoro
- Art. 5 - Atto di incarico
- Art. 6 - Informazione e pubblicità
- Art. 7 - Rapporti con altri enti
- Art. 8 - Calcolo del Fondo
- Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 10 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le entità (FP singolo)
- Art. 11 - Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo – i -) tra le varie attività;
- Art. 12 - Liquidazione del FP
- Art. 13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 14 - Entrata in vigore
- Art. 15 - Disposizioni finali

Oggetto del Regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori tecnici e amministrativi. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica di dirigente

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni. "

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs.50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017: "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e

compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113".

Infine, l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8".

Art 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- A) " PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017 il quale viene individuato secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) " COLLAUDATORE": tecnico c/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate art. 102 D. Lgs. 50/2016.
- F) " GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP , di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art.4.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D. Lgs. 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017 . In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente Regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del fondo nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art.4 **Gruppo di Lavoro**

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gare, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è **costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno tecnici e amministrativi (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:**

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il Responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art.5.

All' interno del Gruppo di Lavoratori vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici), (se fornitura /servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori tecnici e amministrativi interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 **Atto di incarico**

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti;

Art.6 **Informazione e pubblicità**

L'Amministrazione provvede ad informare le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art.7 **Rapporti con altri Enti Pubblici**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art.8

Calcolo del Fondo

Ad avvenuto accredito dei singoli stanziamenti, l'importo stabilito all'interno del Quadro Economico di progetto viene sommato all'importo complessivo del Fondo per l'anno in corso. Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche; l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi, altresì, i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9

Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997 « svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione professionale nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10

Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)

L' 80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$$FF_{\text{singolo}}(i) = (FF \text{ anno } x) / (\sum C \text{ anno } x) C(i);$$

Dove:

FFsingolo (i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i) FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1 $\sum C$ anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art.8.

C (i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto dall'art. 8.

Art 11

Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile del servizio, avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6 (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) il responsabile del procedimento: 45%;

- b) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure del bando e di esecuzione dei contratti pubblici : 35%, da suddividere in maniera equa tra tutti i componenti;
- c) il personale amministrativo che partecipa al gruppo di lavoro mediante contributo intellettuale e materiale comunque connesse alla realizzazione dei lavori quali: predisposizioni di atti per contratti, appalti, gare e dei provvedimenti amministrativi afferenti ai lavori: 20%, da suddividere in maniera equa tra tutti i componenti;

Art. 12 **Liquidazione**

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/ responsabile del settore (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presenta dal responsabile del procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

Nei casi di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto il FF singolo(i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.lgs. 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017, il FF singolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà, altresì, verificato il rispetto della disposizione dell' art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 13 **Utilizzo del Fondo per l'innovazione**

Il Fondo per l'Innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 14 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D,Lgs. 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati il 19/04/2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 15 **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Decreto legislativo 50/2016 e succ. modifiche di cui al D.lvo 56/2017 alle disposizioni vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore con la Pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si intendono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente atto.

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

oooooooooooo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO

ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 32 del Reg. del 29/03/2018	OGGETTO: “Approvazione Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017”.
---	--

L’anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **17:30** presso la sede del Comune di Casali del Manco, in via A. Proviero n. 9, (loc. Casole Bruzio) il Commissario Prefettizio, D.ssa Maria Vercillo, nominata per la provvisoria gestione del Comune di Casali del Manco, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, con decreto del Prefetto di Cosenza n. 35389 del 10/05/2017, con la assistenza del Segretario generale dott. Mario Zimbo,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 11/2017, “*Legge Regionale Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta*” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 05/05/2017);

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 4, ing.Ferruccio Celestino recante: Approvazione Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017, che forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, mentre spetta ai dirigenti l’adozione degli atti edei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e che gli stessi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Premesso:

CHE, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, e succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017, le cui norme sostitutive delle precedenti, aboliscono gli incentivi della progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter D. L.gs. 163/2006 ed introduce, all’art. 113, nuove forme di incentivazioni per funzioni tecniche svolte dai dipendenti;

RICHIAMATO l'art. 113 del D.L.gs. 50/2016 succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017, che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato “fondo per la progettazione” ed ora trasformato in “fondo per le funzioni tecniche”;

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale All. “A” che consta di n° 15 articoli;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 18 /SEZAUT/2016/QMIG la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha precisato alcuni principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

4. Il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'Ente;
5. Possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgono le attività di carattere amministrativo;
6. “ (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1,lett.rr) contenuti nella Legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazioni per funzioni tecniche", disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del D. Lgs. n.50/2016 e succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017 rubricato " "Esecuzione ", che disciplina gli incentivi per funzione tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

La materia è oggi disciplinata dal nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) succ. modifiche apportate col D.Lvo 56/2017, ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93 del D. Lgs. 163/2016 come modificato dal D. L. 24-06-2014 n° 90 conv. in L. 114/2014).

VISTE le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, le quali prevedono in sintesi che:

- Tutti gli oneri inerenti la progettazione e l'esecuzione ovvero verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connesse, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
- Le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
- La percentuale effettiva è stabilita da un Regolamento adottato dalle Amministrazioni in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- Tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero alla verifica di conformità, di collaudo statico;
- L'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori tecnici e amministrativi;
- Il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;

- Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
- Il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottato nel Regolamento di cui sopra;

Per tutto quanto sopra detto;

Visti gli atti di ufficio;

Vista la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) art. 1, comma 526 in virtù del quale gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale n. 11/2017;
- lo Statuto comunale del Comune di Spezzano Piccolo, attualmente vigente presso questo ente ai sensi della Legge regionale n. 11/2017;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole, di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 4, ing. Ferruccio Celestino recante: “Approvazione Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017”, che forma parte integrante della presente deliberazione – All. A- che consta di n. 15 articoli;
2. di **DEMANDARE** gli adempimenti conseguenti al Responsabile di settore proponente, al quale il presente atto si rimette per quanto di competenza e al Responsabile settore Economico Finanziario;
3. Di **TRASMETTERE** il presente atto alle OO.SS/RSU;
4. Di **PUBBLICARE** il presente atto sul sito web Comunale Amministrazione Trasparente
5. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mario Zimbo

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to D.ssa Maria Vercillo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X	è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;
	diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casali del Manco, 29/03/2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario Zimbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(n. _____ Reg. Pubblicazioni)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casali del Manco a partire dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché dall'art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69.

Casali del Manco,

L'addetto alla pubblicazione
